

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI
C.I.S.S. - PINEROLO

REGOLAMENTO
ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10.A del 16.02.2004

COMUNI ASSOCIATI: Airasca, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fle, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo, SanPietro Val Lemina, Scalenghe, Vigone, Villafranca P.te, Virle P.te

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare ha come finalità di:

- 1) favorire il mantenimento della persona nel suo normale ambiente di vita, consentendole di mantenere i propri ruoli e le proprie responsabilità, al fine di evitare per quanto possibile il ricovero improprio in ospedale o in istituto;
- 2) favorire il recupero, mantenimento e sviluppo del livello di autonomia della persona.

2. BENEFICIARI

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazione di disagio o di parziale o totale no autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali - come previsto dalla Legge Regionale 1.4.1995, n. 62.

Potranno pertanto beneficiare del servizio:

- adulti e anziani in condizioni di grave disagio sociale e di limitata autosufficienza;
- inabili e portatori di handicap psico-fisico;
- nuclei familiari con minori i cui genitori necessitano di supporto o debbano, essere costituiti temporaneamente.

3. PRESTAZIONI

La deliberazione del Consiglio Regionale del 31.07.1995, n.17 - 13219: "Aggiornamento del profilo professionale e dei requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

Revoca della D.C.R. n. 772 - 11265 del 15.11.1984" precisa che l'ADEST è un operatore il quale, attraverso una specifica preparazione professionale di tipo teorico-pratico fornisce prestazioni sostitutive delle cure familiari attraverso attività integrate di aiuto domestico, di assistenza, diretta alla persona, di aiuto nella vita di relazione di prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione qualora esse siano complementari alle attività socio assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare.

In ogni caso gli interventi socio-assistenziali - come previsto Dalla L.R. 62/1995 - ". . . sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare stimolando le risorse e le potenzialità presenti dell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni".

Pertanto tutte le potenzialità di autosufficienza della persona devono essere valorizzate: il non considerare le risorse di cui l'utente dispone, limitandone il coinvolgimento, significa diminuire ogni giorno le capacità operative della persona.

Le attività dell'ADEST consistono in:

1) AIUTI A FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELLA VITA QUOTIDIANA

1.1) aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto - pulizie personali - aiuto per il bagno - vestizione - nutrizione - aiuto nella assunzione dei pasti - corretta

deambulazione - aiuto per la mobilitazione - aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, nutrirsi, camminare);

1.2) aiuto per lo svolgimento di attività di carattere domestico (cura delle condizioni igieniche e riordino del contesto abitativo o dell'unità di vita dell'utente - cambio e lavaggio biancheria -aiuto per la corretta preparazione e distribuzione dei pasti aiuto per gli acquisti - accorgimenti per la prevenzione degli incidenti domestici - aiuto per l'osservanza delle norme igienico alimentari);

1.3) accompagnamento per l'accesso ai servizi o altre necessità (visite mediche - pratiche burocratiche - accompagnamento a scuola - piccole commissioni e simili)

2) INTERVENTI IGIENICO SANITARI DI SEMPLICE ATTUAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO
(qualora non scindibili da un programma di intervento assistenziale)

2.1) Aiuto alla persona in sostituzione o appoggio dei familiari, per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dal medico - la rilevazione della temperatura - manovre dirette alla prevenzione delle piaghe da decubito (frizioni, massaggi e simili) - cura e vestizione della salma, in assenza dei servizi sostitutivi;

2.2) pratiche di semplici interventi di pronto soccorso;

2.3) Segnalazioni al servizio sanitario di base di qualsiasi anomalia osservata nelle condizioni dell'utente.

3) COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE DEGLI UTENTI

3.1) coinvolgimento dei vicini e dei parenti, rapporti con le strutture sociali, ricreative e culturali del territorio;

3.2) partecipazione agli interventi di socializzazione, di animazione o e/o di recupero che impegnano l'utente.

4) CONTRIBUTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE ED AL PIANO DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DEL SINGOLO UTENTE (insieme con gli altri operatori)

4.1) collaborazione alla stesura di piani di intervento per singoli utenti o per gruppi di utenti;

4.2) partecipazione ad iniziative di programmazione e di attività e di interventi relativi ai servizi di appartenenza sulla base delle risorse territoriali disponibili;

4.3) segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività che comportano interventi e programmi esterni.

In relazione alla specificità degli interventi dettagliati nella deliberazione del consiglio regionale del 31.07.1995, n. 17 - 13219 "Aggiornamento del profilo professionale e dei requisiti di formazione dell'Assistente domiciliare e dei servizi tutelari" avanti richiamati, tali compiti sono da includersi nella declamatoria del mansionario relativo agli "assistenti domiciliari".

Qualora si renda necessario in relazione alle esigenze degli utenti, tramite gli assistenti domiciliari, si assicura la consegna dei pasti a domicilio degli utenti e/o l'utilizzo del servizio di lavanderia.

Poiché gli interventi degli assistenti domiciliari sono finalizzati al mantenimento di normali condizioni igieniche dell'ambiente, lo sgombero di materiali ed immondizie di rilevante quantità deve avvenire mediante l'utilizzo di imprese di pulizia.

Agli operatori socio-assistenziali competono altresì interventi minimi di aiuto domestico, la cui attuazione può essere effettuata senza richiesta di specifica professionalità, ponendo in essere i normali accorgimenti precauzionali.

Rientrano in tale fattispecie a titolo esemplificativo: cambio lampadine, lavori di piccolo cucito o rammendo, lavaggio straordinario qualora se ne ravvisi l'urgenza di capi di biancheria, nonché lavori che normalmente si svolgono nell'ambito domestico e che non siano connessi alla straordinaria manutenzione.

In collaborazione con l'Azienda U.S.L. n. 10 potranno essere attivati interventi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).

4. SERVIZI A SUPPORTO

A supporto ed integrazione del servizio di assistenza domiciliare, al fine di consentire un migliore utilizzo delle risorse ed aumentare l'efficacia delle prestazioni a favore degli assistiti, si possono prevedere altri servizi - non gestiti direttamente, ma affidati all'esterno - quali:

- 1) servizio mensa a domicilio;
- 2) servizio lavanderia;
- 3) servizio di telesoccorso.

Potranno poi essere coinvolti gli OBIETTORI DI COSCIENZA, che prestano servizio civile, per attività integrative quali: interventi integrativi brevi ed occasionali (quali il disbrigo di pratiche amministrative o l'accompagnamento dell'anziano all'esterno o presso altri servizi od enti), gli interventi di supporto al servizio domiciliare in orari da prefissare, interventi per la minuta manutenzione volta al parziale risanamento dell'abitazione, il collegamento e l'informazione sulle attività di animazione e ricreative svolte nei centri sociali.

Gli interventi del servizio di assistenza domiciliare potranno essere attuati da personale dipendente del C.I.S.S. o tramite convenzioni con cooperative che operano nel settore.

In ogni caso gli operatori dovranno essere in possesso dell'attestato regionale di qualifica in "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21.12.1978, n. 845.

Inoltre si ritiene importante attivare periodicamente specifiche iniziative formative in presenza di concrete necessità e/o bisogni individuati dagli amministratori del C.I.S.S., dai responsabili del servizio, dagli operatori.

Si intendono altresì promuovere specifiche iniziative atte a coinvolgere quelle organizzazioni di volontariato disponibili a svolgere con continuità le attività programmate e concordate con il servizio sociale nell'ambito di un preciso piano di lavoro.

Tutto questo potrà realizzarsi attraverso la promozione di momenti di formazione dei volontari, stipula di convenzioni - secondo le modalità dettate dalla Legge del 11.8.1991, n. 226, - ecc...

5. CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

Al fine di contenere la domanda entro limiti che consentano al servizio di dare risposte adeguate in tempi medio - brevi, si rende necessaria l'individuazione di CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO che consentano di privilegiare le situazioni più disagiate dal punto di vista sociale, economico e sanitario.

Il servizio di assistenza domiciliare viene pertanto prioritariamente erogato quando sussistano le seguenti condizioni:

1) a cittadini residenti nei Comuni facenti parte del C.I.S.S. con priorità per coloro che vi abbiano maturato il domicilio di soccorso (dimora ultrabiennale) solo eccezionalmente e comunque per un periodo di tempo limitato (sino a tre mesi) potrà essere concesso - con un progetto di lavoro specifico qualora sussistano condizioni di urgenza e gravità - a persone residenti da meno di due anni ed a quelle non residenti ma di fatto domiciliate nei Comuni.

2) a persone o nuclei familiari le cui esigenze non siano e non possano essere soddisfatte adeguatamente da parenti in linea retta direttamente o indirettamente (tramite il pagamento di una persona che vi provveda).

Qualora siano presenti dei parenti, si valutano i seguenti aspetti: eventuali familiari di fatto conviventi con la persona che ha chiesto di fruire del servizio, numero di parenti non conviventi e loro "disponibilità" nei confronti del familiare in situazione di bisogno in termini di "buon rapporto" (accettazione reciproca), in termini di "tempo" (valutando eventuali impegni quali: lavoro, presenza altri familiari da assistere, minori o anziani, ecc. ...), di "vicinanza fisica" (residenza nella stessa città o nei paesi vicini).

3) a persone che non siano proprietarie di beni immobili, salvo il caso di abitazione utilizzata dal nucleo familiare stesso, e persone che nell'ultimo quinquennio non abbiano alienato, o disposto in donazione a qualsiasi titolo, beni immobili di valore superiore ai cinquanta milioni. Tale importo sarà annualmente aggiornato a decorrere dall'01.01.2.000 in base agli indici di aumento ISTAT (1/1 - 31/12).

4) a persone o nuclei familiari il cui reddito sia inferiore a tali parametri:

- | | |
|---|--|
| a) famiglia composta da una persona: | importo annuo pari a due pensioni minime INPS (al lordo) |
| b) famiglia composta da due persone: | importo annuo pari a tre pensioni minime INPS (al lordo), |
| c) per ogni altro familiare convivente: | la suddetta cifra dovrà essere aumentata del 50% dell'importo annuo della pensione minima INPS (al lordo). |

NATURA DEL REDDITO:

Concorrono a formare il reddito, mensile del nucleo familiare: le pensioni corrisposte da qualsiasi istituto o ente, comprese quelle integrative aziendali, i vitalizi, le pensioni degli invalidi civili, i sussidi corrisposti in via continuativa da parte di altri enti pubblici, i redditi di azioni, obbligazioni o capitali, ecc...., a qualsiasi titolo percepiti da ognuno dei componenti della famiglia, anche se non assoggettabili ad imposta, tassa, ecc. . . . Il reddito annuale sarà desunto dall'ultimo modello fiscale presentato per la denuncia dei redditi (mod. 740, 101, 201, ecc....). Nel caso in cui la situazione economica del nucleo familiare del richiedente nel frattempo si sia modificata, si valuterà quella più recente, relativa al momento in cui si può predisporre l'intervento assistenziale.

I medesimi criteri sono validi anche per usufruire dei servizi di supporto sopra indicati: servizio mensa a domicilio, lavanderia, telesoccorso. Per quanto riguarda gli interventi di A.D.I. la valutazione sul reddito dell'interessato sarà fatta d'intesa con l'Azienda U.S.L. n. 10.

6. VALUTAZIONE PROFESSIONALE: DEROGHE

Ferma restando la priorità di intervento rispetto alle persone che si trovano nelle condizioni prima esposte - indicate nei "criteri di accesso al servizio - agli stessi si potrà derogare per situazioni particolari da documentare e valutare attentamente, tramite apposita relazione dell'assistente sociale. E' fondamentale infatti, ad esempio, che la condizione economica sia analizzata in riferimento ad altre variabili che interagiscono in ogni singola situazione: ai bisogni dell'utente, alla presenza o meno dei familiari, alla urgenza, alle condizioni sanitarie, ecc.

La DEROGA potrà essere pertanto prevista sulla base di una specifica valutazione professionale contenuta nel progetto di intervento formulato per ogni situazione.

Se l'utente usufruisce dell' "**INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**" - concessa agli invalidi civili totalmente inabili ai sensi della Legge 11.2.1980, n. 18 - sarà compito del servizio sociale valutare singolarmente ogni situazione verificando:

a) se l'indennità viene di fatto utilizzata dall'avente titolo e risulta insufficiente a coprire i costi che lo stesso deve affrontare necessitando di assistenza continua ----> si potrà predisporre un intervento integrativo adeguato e l'indennità di accompagnamento non verrà considerato costituente reddito;

b) se l'indennità viene di fatto "risparmiata" poiché il titolare ha altre forme di aiuto (parenti, vicini, volontari)... . ----> in tal caso l'indennità di accompagnamento concorrerà a formare il reddito e si potrà predisporre un intervento sulla base di una valutazione professionale dell'assistente sociale.

Ai cittadini ed ai nuclei familiari, che non rientrano nelle condizioni prima indicate, darà comunque garantito un supporto tecnico-consulenziale ed una attività informativa da parte del servizio sociale per poter individuare ed utilizzare nel modo più idoneo le risorse territoriali.

**7. DETERMINAZIONI DEI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI
CON REDDITO SUPERIORI AI PARAMETRI ECONOMICI INDICATI
NEI CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO.**

Le persone, richiedenti il servizio, che sono titolari di un reddito superiore ai parametri economici prima indicati (punto 4) nei "criteri di accesso" e coloro che sono proprietari di beni immobili, oltre all'abitazione utilizzata dal nucleo familiare stesso (punto 3), dovranno contribuire al costo del servizio, versando un contributo proporzionato alla quota di reddito eccedente, nella seguente misura:

a) per redditi, del nucleo familiare eccedenti fino a £ 500.000 (€ 258,23): sarà dovuta una contribuzione a carico dell'utente pari al 40% del costo orario del servizio;

b) per redditi del nucleo familiare eccedenti da £ 500.000 (€ 258,23) fino a £ 1.000.000 (€ 516,46): sarà dovuta una contribuzione a carico dell'utente pari al 60% del costo orario del servizio;

c) per redditi del nucleo familiare oltre £ 1.000.000 (€ 516,46): sarà dovuta una contribuzione a carico dell'utente pari al costo orario reale del servizio.

Il costo orario del servizio sarà annualmente indicato con determinazione adottata dal direttore del C.I.S.S..

I versamenti della quota di contribuzione a carico dell'utente dovranno essere effettuati, entro il giorno 5 di ogni mese, presso la Tesoreria del C.I.S.S. .

8. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- Domanda su appositi moduli resa dal richiedente - compilate dal servizio sociale - inerente alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi di ciascun componente, l'esistenza di parenti, le loro condizioni economiche ed i relativi indirizzi;
- modelli fiscali (modello 740 o 730, 201 o 402" 101);
- ultima busta paga per i componenti del nucleo familiare che svolgono una attività lavorativa;
- tesserini di disoccupazione e libretti di lavoro per i componenti della famiglia disoccupati in età lavorativa;
- ricevuta del canone di locazione;
- certificazione medica attestante, le condizioni di salute del richiedente e/o eventuale verbale di riconoscimento di invalidità, civile;
- eventuale accertamento sulle condizioni economiche dei parenti.

La documentazione sopraccitata, per situazioni particolari ed urgenti, potrà essere richiesta successivamente all'inizio dell'intervento, nel momento in cui tra l'anziano e l'operatore si sarà instaurato un clima di fiducia e di accettazione.

9. COME ACCEDERE AL SERVIZIO

La segnalazione o la domanda diretta dell' interessato di usufruire del servizio di assistenza domiciliare va indirizzata all'assistente sociale di zona.

Qualora vi sia disponibilità di tempo da parte del servizio a "prendere in carico" nuovi utenti o si verificano condizioni di particolare urgenza e gravità (persone sole, prive di familiari, con una situazione economica e sanitaria estremamente disagiata), l'ufficio valuterà immediatamente la situazione mettendo in atto gli interventi, comunque entro il termine di trenta giorni.

Nel caso in cui il carico di lavoro degli operatori sia completo e non vi sia - quindi disponibilità di tempo, si riceverà la domanda che verrà inserita in "lista di attesa" con comunicazione scritta al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla domanda. Non appena si presenterà la possibilità di intervenire, l'ufficio predisporrà i necessari accertamenti per erogare l'intervento, con le stesse procedure e modalità avanti descritte.

Qualora il richiedente sia _privo dei requisiti necessari per accedere al servizio, si farà presente l'impossibilità ad effettuare l'intervento con comunicazione scritta all'interessato entro il termine di trenta giorni.

10. CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare cesserà:

- 1) con il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 2) se previsto, nella stesura del "progetto individuale";
- 3) qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento;
- 4) se mancano i presupposti e le condizioni per una corretta fruizione del servizio.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA, FASI DELL'INTERVENTO E STRUMENTI ORGANIZZATIVI

A) SEGNALAZIONE E/O DOMANDA

Le richieste di usufruire del servizio domiciliare arrivano attraverso:

- la diretta richiesta degli interessati o familiari;
- la segnalazione da parte di volontari, associazioni, gruppi, privati, ecc....

La segnalazione effettuata da parte di altri enti o servizi (es. Ospedale, Servizio di Salute Mentale) dovrà pervenire in forma scritta.

B) PRIME ANALISI DEL BISOGNO ED INDIVIDUAZIONE, DELLE RISORSE:

avviene attraverso una raccolta dati con esame della richiesta ed analisi delle risorse che il territorio offre (famiglia, vicini, volontari, ecc. . . .), attraverso colloqui, visite domiciliari, contatti e scambi di informazioni con altri operatori che conoscono la situazione.

C) COSTRUZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE:

attraverso la messa in comune dei dati ed informazioni acquisite dagli operatori con individuazione degli obiettivi generali, degli interventi da effettuare dalle varie figure professionali e definizione dei tempi.

D) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

secondo lo specifico professionale.

E) VERIFICA degli interventi, da attuare con scadenza variabile - almeno annuale - in base al piano di lavoro e al modificarsi della situazione.

F) RIDEFINIZIONE DEL PIANO DI LAVORO, DEGLI OBIETTIVI, ECC....

STRUMENTI ORGANIZZATIVI:

Operativamente, al fine di effettuare una corretta progettazione e sviluppo di tutte le fasi dell'intervento sopra individuate e come momento a disposizione degli operatori (assistenti sociali ADEST dipendenti del C.I.S.S.; soci o dipendenti della cooperativa che ha in appalto il servizio) per riflettere, confrontarsi, avere maggiori informazioni possibili, si effettuano riunioni e si utilizzano strumenti di registrazione.

LE RIUNIONI si realizzano con cadenza settimanale tra gli assistenti domiciliari e l'assistente sociale competente per zona; per comunicazioni particolari ed urgenti si possono effettuare giornalmente incontri tra le figure professionali citate.

GLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE SONO:

- la cartella o scheda individuale: in cui vengono registrati i dati anagrafici, la situazione familiare, la situazione ambientale, economica, sanitaria, il "progetto individuale" e gli aggiornamenti periodici;
- l'agenda di servizio in cui vengono segnate giornalmente le varie comunicazioni urgenti tra e per gli operatori;
- il diario giornaliero degli interventi e la relazione periodica: vengono redatti da ogni operatore e sono considerati come momento di riflessione da parte dell' operatore rispetto al proprio intervento e strumento atto a cogliere il modificarsi della situazione dell'utente;
- la scheda individuale di programmazione e registrazione dei tempi spesi per le prestazioni, per le riunioni, gli aggiornamenti, ecc..... .

Integrazione al regolamento di assistenza domiciliare relativo al servizio di mensa

Il regolamento di assistenza domiciliare è stato approvato con atto del consiglio di amministrazione n. 84 del 17/10/97.

Tale regolamento avrebbe dovuto essere aggiornato per una approvazione in assemblea ma si è ritenuto di temporeggiare in attesa dell'approvazione della legge regionale di settore -n.407- e di conseguenti indicazioni regionali.

Si rende in questo momento necessario regolamentare il servizio di mensa offerto alle persone anziane tramite la consegna di pasti a domicilio o il consumo del pasto messo le case di riposo disponibili.

Il comune di Pinerolo già alla nascita del consorzio garantiva ad alcuni cittadini anziani il servizio di mensa a domicilio, che è stato mantenuto dal CISS con le medesime regole, di seguito descritte:

- I cittadini con un reddito inferiore al minimo vitale contribuiscono al costo del servizio nella misura del 40% del costo
- i cittadini con un reddito compreso tra il minimo vitale e il reddito minimo previsto dal regolamento di assistenza domiciliare per il servizio gratuito, contribuiscono al costo del servizio nella misura del 60% del costo
- i cittadini che hanno un reddito superiore al reddito minimo previsto dal regolamento di assistenza domiciliare pagano l'intero costo del servizio.

Nel corso degli ultimi due anni le richieste di un servizio mensa si sono presentate in altri comuni del consorzio, non solo per persone anziane ma anche per adulti senza fissa dimora, anche se in misura contenuta e con forma diversificate, come la richiesta di consumare il pasto presso l'ente che lo fornisce, per lo più case di riposo.

Si rende pertanto necessario integrare il regolamento di assistenza domiciliare prevedendo norme che consentano di offrire il servizio di mensa a tutti i cittadini richiedenti con le medesime modalità di erogazione.

Il servizio di mensa, erogato a domicilio o consumato presso l'ente che lo fornisce, viene considerato come un servizio che favorisce la permanenza delle persone presso il loro domicilio.

Il consorzio favorisce il servizio di mensa per persone anziane e per persone adulte in situazione di difficoltà promuovendo la disponibilità degli enti territoriali, pubblici o privati, che gestiscono la preparazione di pasti e stipulando accordi che facilitino l'erogazione del servizio.

Per quanto riguarda la **partecipazione dei cittadini al costo del servizio si stabilisce:**

- **la gratuità per i cittadini privi di reddito**
- **la partecipazione al 30% del costo del servizio per i cittadini con un reddito inferiore al minimo vitale previsto dal consorzio**
- **la partecipazione al 60% del costo del servizio per i cittadini con un reddito compreso tra il minimo vitale e il reddito minimo previsto dal, regolamento di assistenza domiciliare per il servizio gratuito**
- **il pagamento dell'intero costo del servizio per i cittadini che hanno un reddito superiore al reddito minimo previsto dai regolamento di assistenza domiciliare**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre e le modalità di accesso al servizio e altri aspetti si rimanda al regolamento del servizio di assistenza economica, integrato dal regolamento di assistenza domiciliare approvato nella presente seduta.